

DCO 590/17
***Orientamenti finali in tema di
semplificazione del Settlement gas***

Osservazioni e proposte ANIGAS

Milano, 9 ottobre 2017

PREMESSA

Anigas presenta le proprie osservazioni alle Parti del DCO 590/17 (di seguito DCO) con cui l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito Autorità) ha posto in consultazione i propri orientamenti sulle misure per la semplificazione della disciplina del *Settlement* gas relative agli anni successivi al 2017.

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE

Innanzitutto Anigas ringrazia gli Uffici dell'Autorità per la disponibilità ad approfondire in incontri tematici con le Associazioni degli operatori le criticità rilevate dai medesimi rispetto alle proposte di semplificazione contenute nel DCO.

In linea generale, Anigas condivide i principi sottostanti le proposte di semplificazione illustrate nel documento e riporta nel seguito una proposta di possibile soluzione transitoria per l'anno 2018 e un conseguente programma di attuazione della riforma del *Settlement*, da approfondire con gli Uffici dell'Autorità. A tal proposito, Anigas richiede un ulteriore incontro in tempi rapidi per confrontarsi sulle soluzioni sotto delineate sulla base di simulazioni quantitative per valutare l'impatto e le implicazioni finanziarie e operative delle proposte prese in considerazione, a valle del quale si riserva di integrare le proprie osservazioni e proposte.

In merito, giova sottolineare la necessità che nella fase transitoria così come nella successiva fase di avvio della disciplina semplificata del *Settlement* sia assicurata la completa neutralità degli utenti, così come già prevista per il Responsabile del Bilanciamento (RdB) nel DCO, ivi compresa la copertura degli oneri finanziari sostenuti dagli Utenti per l'approvvigionamento del gas relativo al delta in-out e siano previste tempistiche di modifica degli algoritmi e delle attività svolte dagli operatori di rete congrue e compatibili con le necessarie fasi di implementazione, collaudo e verifica dei relativi processi.

Con riferimento alla gestione dell'aggiustamento pregresso, si ribadisce la necessità di definire la modalità di trattamento delle casistiche, comprensive dei casi che dovessero emergere dal nuovo ricalcolo dei dati, che configurano uno storno delle penali di scostamento, a garanzia della chiarezza per tutte le parti potenzialmente coinvolte, nonché di introdurre meccanismi a garanzia del recupero del credito anche per gli Utenti laddove si verificassero tassi di insolvenza superiori a quelli medi, anche a seguito dell'intervenuta chiusura e/o fallimento di taluni soggetti.

Si ritiene inoltre necessario che il quadro regolatorio di riferimento sia definito con certezza e chiarezza in tempi rapidi, in modo da consentire agli operatori coinvolti di dare immediato avvio agli aspetti implementativi sottesi.

Ciò tenuto conto degli impatti sui sistemi informatici dei gestori infrastrutturali in merito ai quali si sottolinea come i costi aggiuntivi, sia derivanti dall'adeguamento degli algoritmi ma anche conseguenti ad eventuali ricalcoli delle sessioni di aggiustamento già effettuate, debbano essere integralmente riconosciuti agli stessi gestori.

Come già evidenziato, Anigas ritiene necessario che vengano effettuati maggiori approfondimenti in merito ai molteplici fattori - difficilmente schematizzabili e isolabili - che concorrono a determinare la differenza in-out prima di avviare le riflessioni in merito all'introduzione di meccanismi di incentivazione per i distributori in relazione a questo fenomeno.

Infine, si segnala la necessità di completare le verifiche in materia fiscale con le Autorità competenti. In particolare, si ritiene necessario che l'Autorità supporti l'Agenzia delle Entrate ai fini della comprensione delle semplificazioni sottostanti gli algoritmi della disciplina del Settlement e le conseguenti allocazioni di gas naturale ai singoli operatori della filiera presenti sulle cabine REMI.

Settlement anno 2018

Tenuto conto di quanto emerso nei suddetti incontri e della necessità di valutare per il 2018 una soluzione "transitoria", che seppur diversa rispecchi la filosofia della fase di avvio illustrata nel DCO, Anigas formula di seguito una possibile articolazione di gestione del Settlement per l'anno solare 2018:

- Avvio da gennaio 2018 del principio della nuova disciplina di attribuzione del delta *in-out* - che non sarebbe più a carico degli utenti ma del sistema, con copertura attraverso una nuova componente tariffaria.
- Determinazione dal 1° gennaio 2018 da parte del RdB del fattore di correzione climatica per regione climatica W_{kr} ex-ante secondo la metodologia semplificata descritta nella Parte II del DCO e relativa pubblicazione nel giorno G-1 (ore 18 del giorno G-1).
- Sessioni di bilanciamento mensili 2018: i distributori e il RdB continueranno rispettivamente ad utilizzare l'attuale procedura di aggregazione delle misure e l'attuale algoritmo di bilanciamento che prevede la quadratura delle cabine REMI in base ai volumi immessi (IN). Gli Utenti anticiperanno al sistema i volumi corrispondenti al delta

in-out di cabina. Al fine di mitigare le criticità connesse all'utilizzo dei profili "statici" ed aumentare la capacità di previsione degli Utenti, quest'ultimi saranno incentivati a utilizzare il parametro W_{kr} – pubblicato ex ante dal RdB, a titolo informativo e non vincolante – per elaborare le loro miglior stime e avere un riferimento più preciso circa la componente termica dei loro prelievi.

- Aggiustamento annuale 2018 (che verrà effettuato dal RdB nell'ottobre 2019 sulla base dei dati consegnati dai distributori entro il 31 luglio 2019): i distributori e il RdB applicheranno rispettivamente il meccanismo di aggregazione delle misure e l'algoritmo di aggiustamento di cui alla parte II del DCO. Sia l'aggregazione delle misure che il nuovo algoritmo prevedono l'utilizzo dei profili di prelievo aggiornati con il termine W_{kr} ; tuttavia, a differenza dei bilanci provvisori del 2018, nella sessione di aggiustamento annuale verrà preso come riferimento il W_{kr} effettivo, calcolato ex post.
- Costi di sbilanciamento: al fine di incentivare gli UdB ad approvvigionare e nominare il delta in-out, in sede di aggiustamento annuale 2018 gli sbilanci dovrebbero essere valorizzati secondo una congrua modalità, da approfondire ulteriormente, che tenga conto dell'impossibilità dell'UdB di prevedere le allocazioni relative ai consumi dei propri clienti finali non misurati giornalmente, in particolare con riferimento ai giorni in cui la termica ha impatti rilevanti.
- La differenza tra quanto pagato in fase di bilanciamento dagli UdB (IN) e quanto conguagliato in aggiustamento in base ai prelievi profilati comunicati dalle imprese di distribuzione (OUT) costituirà il delta in capo al RdB, che andrà ristorato attraverso il fondo appositamente costituito e alimentato dalla componente tariffaria CRVst.
- L'Autorità dovrà avviare la raccolta del gettito della componente CRVst in acconto sin dal 2018, attraverso una stima prudenziale per poi saldare successivamente tali importi. A tal fine si auspica la determinazione del corrispettivo CRVst - nonché del dettaglio delle modalità e tempistiche di fatturazione e versamento di tale corrispettivo tra le parti coinvolte - con un anticipo di almeno 6 mesi rispetto alla decorrenza di applicazione.

Programma di attuazione

Anigas ritiene importante definire in modo congruo e con tempistiche effettivamente perseguibili il programma di attuazione delle novità regolatorie che saranno introdotte nei prossimi due anni e che avranno impatto sugli operatori infrastrutturali e sugli operatori di mercato, al fine rispettivamente di i) definire gli ambiti prioritari su cui le imprese dovranno focalizzare le implementazioni tecniche da realizzare e ii) avere visibilità sulle modifiche che verranno apportate al quadro regolatorio di riferimento.

In particolare, si ritiene opportuno completare l'avvio a regime dei meccanismi di Settlement semplificato – ritenuta prioritaria - prima di introdurre ulteriori rilevanti riforme e modifiche al quadro regolatorio – quali ad esempio la riforma dei criteri di conferimento della capacità di trasporto e la semplificazione della matrice di corrispondenza. Ciò al fine di permettere agli operatori di prendere la necessaria confidenza con l'evoluzione del nuovo sistema di Settlement. Tanto più tenuto conto che dall'1 gennaio 2020 è atteso anche l'avvio del 5 Periodo della Regolazione delle Tariffe di Trasporto che potrà presentare rilevanti novità in merito all'articolazione dei corrispettivi tariffari del trasporto e all'allocazione dei costi del servizio di trasporto del gas.

Descrizione attività	Tempistiche di avvio
Principio della nuova disciplina dell'attribuzione delta in out	gennaio 2018
Soluzione transitoria proposta per il solo anno solare 2018	gennaio 2018
Determinazione e pubblicazione W_{kr} ex ante con metodologia semplificata	da gennaio 2018
Avvio del nuovo sistema semplificato	gennaio 2019
Semplificazione della matrice di corrispondenza e conferimento	ottobre 2019
Avvio sistema a regime	gennaio 2020

RISPOSTE AI SINGOLI SPUNTI DI CONSULTAZIONE

S 1. Nuova versione del TISG: attività svolte dal Responsabile del Bilanciamento

Si condivide quanto illustrato in relazione alla semplificazione dell'algoritmo da utilizzare per le sessioni di bilanciamento e di aggiustamento? E alle responsabilità assegnate all'RdB?

Si condividono gli orientamenti in tema di determinazione del Wkr?

Si condivide la soluzione illustrata in relazione alla gestione del delta in-out?

Si concorda con la scelta di introdurre una nuova componente tariffaria CRVST?

Si condivide quanto descritto circa i conguagli? E circa la fatturazione dei corrispettivi?

Si concorda con l'estensione della finestra temporale a disposizione degli UdD per la segnalazione all'impresa di distribuzione circa i dati messi a disposizione nell'ambito della sessione di aggiustamento?

Si rimanda alle osservazioni generali.

Con riferimento all'estensione della finestra temporale a disposizione degli UdD per la segnalazione all'impresa di distribuzione dei dati messi a disposizione nell'ambito della sessione di aggiustamento, si segnala la necessità di regolamentare dettagliando in modo preciso e puntuale la procedura per tali segnalazioni, al fine di rendere il flusso più efficace possibile. Si ritiene opportuno, in termini generali, prevedere tempi congrui di riscontro da parte delle ID.

S 2. Attività svolte dal SII

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di aggregazione delle misure e profilazione? Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?

Per quanto riguarda l'orientamento dell'Autorità di affidare al Sistema Informativo Integrato (SII) l'aggregazione delle misure e profilazione dei Punti di Riconsegna (PdR) del gas naturale si ritiene che tale tematica possa essere approfondita con una consultazione specifica. Si tratta di un'attività delicata non solo in tema di Settlement ma anche per la definizione dei bilanci provvisori del trasporto per la quale i distributori hanno sostenuto negli anni ingenti investimenti per lo scopo. Si segnala, inoltre, la delicatezza di alcune operazioni di produzione dei dati ai fini del

bilanciamento e aggiustamento, che in futuro potrebbero comportare eventuali impatti economici sull'operatore di rete, legati all'ipotizzato meccanismo di responsabilizzazione per le differenze in-out e che renderebbe comunque necessaria la prosecuzione delle stesse attività presso le imprese di distribuzione, in parallelo alle medesime condotte dal SII.

Si condividono gli orientamenti dell'Autorità in tema di determinazione del prelievo annuo e attribuzione del profilo di prelievo? Si intravedono ulteriori elementi migliorativi della regolazione vigente?

Si evidenzia che l'attuale sistema di gestione della misura richiederebbe comunque, anche nell'ipotesi di futura centralizzazione presso il SII, l'intervento e la collaborazione dell'operatore di rete per la verifica di situazioni puntuali su PdR in esito ai calcoli che verrebbero effettuati dal SII, con conseguenti duplicazioni delle attività e dei relativi costi. Ciò premesso, affinché l'ipotizzato passaggio delle attività al SII non produca imprecisioni e conseguenti disfunzioni nei processi di bilanciamento e aggiustamento, si riterrebbe fondamentale che il SII risultasse destinatario di tutte le misure disponibili e che fosse garantito l'esatto allineamento tra i dati anagrafici dei PdR contenuti nel Registro Centrale Ufficiale (RCU) del SII e quelli nella disponibilità delle imprese di distribuzione, con particolare riferimento ai dati specifici dei misuratori.

Si concorda con quanto indicato in relazione ai profili di prelievo?

Come già evidenziato in occasioni precedenti, Anigas condivide la proposta di allineare al 10 giugno il termine ultimo entro il quale il venditore deve comunicare eventuali dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà per i titolari di PdR con uso civile - attualmente previsto al 10 agosto ai sensi del comma 7.5 TISG.

Si valuta inoltre positivamente l'opportunità di estendere a tutte le tipologie di PdR la possibilità di assegnazione di categorie d'uso differenti rispetto a quelle attribuite dall'impresa di distribuzione ai sensi del comma 7.2 del TISG; opportunità attualmente prevista solamente per i titolari dei PdR civili con utilizzo del gas per il condizionamento e dei PdR civili con consumi superiori a 5.000 Smc.

Infine, in un'ottica di semplificazione gestionale, si ritiene condivisibile la proposta di eliminare i due anni di validità della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà inerente l'utilizzo del gas che resterà valida fino a differente comunicazione da parte dell'Utente della Distribuzione.

Si condivide quanto illustrato in materia di semplificazione della matrice di corrispondenza? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?

In termini generali, l'orientamento di superare l'approccio vigente in tema di allocazione dei prelievi fra UdD e UdB a favore di un'attribuzione univoca dei prelievi di ciascun PdR ad un solo UdB risulta essere condivisibile in quanto finalizzato ad una semplificazione dei rapporti commerciali tra diversi soggetti della filiera, con conseguente semplificazione delle procedure di Settlement. Tuttavia, tale modifica non dovrebbe tradursi in una perdita di flessibilità per gli UdD in merito alle strategie di approvvigionamento, flessibilità attualmente garantita dalla regola rank che costituisce un importante strumento per gli UdD.

Posto quanto sopra, il DCO non tratta in maniera esaustiva e dettagliata i vari step/aspetti di tale processo – quali ad esempio il ruolo del Sistema Informativo Integrato, la procedura di aggiornamento di tale informazione, le informazioni a disposizione degli Utenti - e ciò non consente di poter effettuare un'analisi puntuale. Pertanto, si ritiene necessario che venga avviata una consultazione ad hoc volta a definire tutti gli elementi di dettaglio della nuova “disciplina”, aspetti necessari anche per evitare un suo utilizzo di natura opportunistica.

3. La semplificazione delle procedure per la determinazione delle partite

Si condivide l'approccio di ripartizione del delta in-out su base nazionale? Se no, indicare il perché e descrivere nel dettaglio quale altro approccio si ritiene opportuno.

Si condividono le proposte in tema di regolazione economica? Se no, cosa si propone in alternativa?

Si condivide quanto illustrato ai paragrafi 4.25 e 4.26?

Si considera esaustivo il set di dati che l'RdB dovrà mettere a disposizione? Se no, cosa si propone? Quale profondità storica si predilige per i dati di cui alla lettera c) del paragrafo 4.29?

Si condivide quanto illustrato in materia di semplificazione della matrice di corrispondenza? Se no, per quali motivi? Cosa si propone in alternativa?

Si rimanda alle osservazioni generali.

S 4. Attività svolte dall'impresa di distribuzione

Si condivide quanto illustrato in relazione alla determinazione del prelievo annuo?

Si concorda con quanto descritto in merito alle attività di aggregazione e profilazione funzionali alle sessioni di bilanciamento e di aggiustamento?

Si segnala che le modifiche proposte determineranno pesanti impatti sui processi operativi e gestionali delle imprese di distribuzione, rendendo necessari ingenti sviluppi informatici, con le relative fasi di implementazione, collaudo e test, che non sarebbero in alcun modo realizzabili nelle tempistiche inizialmente proposte (sistemi pronti per gennaio 2018). Si rimanda alle proposte formulate nelle osservazioni generali per un'ipotesi alternativa che, facendo salvi i principi dell'ipotesi inizialmente formulata dall'Autorità, prevede tempistiche congrue e compatibili con i necessari sviluppi operativi e informatici da parte degli operatori di rete.

Si rimanda all'allegato per un elenco di richieste di chiarimento.

S 5. Imprese minori di trasporto

Si condivide quanto prospettato relativamente alla gestione dei punti di riconsegna interconnessi con reti di trasporto minori?

Anigas condivide in linea di principio quanto previsto dall'Autorità e in particolare ritiene necessario quanto segue:

- garanzia che la qualità e la granularità del set di informazioni e i dati forniti dalle imprese di trasporto minori sia la medesima di quella prevista e fornita dal RdB, prevedendo anche la messa a disposizione dei suddetti dati nell'ambito della piattaforma MGAS;
- introduzione di misure di penalizzazione nel caso di mancata o ritardata comunicazione dei dati da parte delle imprese di trasporto minori.

Allegato 1 – Richieste chiarimento ANIGAS

Si chiede conferma che, nelle formule che ne prevedono l'impiego, le misure da utilizzare in ambito Settlement, sono per tutti i processi (calcolo Consumo Annuo, bilanciamento ed aggiustamento) esclusivamente quelle regolamentate dal TIVG e quindi letture periodiche, autoletture, letture 15 bis, e non le letture tecniche e commerciali.

Si evidenzia che tale impostazione risulta limitante in particolare ai fini del calcolo del Consumo Annuo (CA) e dei dati funzionali alle sessioni di aggiustamento (ma anche per il nuovo calcolo dei PdR di tipo M in bilanciamento), nei quali l'utilizzo di tutte le letture validate disponibili (anche tecniche e commerciali) consente di ottenere sia una più precisa determinazione e suddivisione temporale dei consumi sia la corretta attribuzione degli stessi nel caso di cambio UdD (utilizzo delle letture di switch). (Ad esempio per il CA si potrebbe non avere una lettura da TIVG post anno a ma averne una tecnica o commerciale che se usata eviterebbe la determinazione di un CA stimato).

ARTICOLATO

Articolo 4 – Determinazione del prelievo annuo

L'anno **a** a cui si fa riferimento per l'applicazione della formula è l'anno solare o l'anno termico? Si intende l'anno precedente a quello di calcolo o può essere genericamente un anno **a** per il quale siano disponibili entrambe le "misure utili"? Si evidenzia in merito come definire una base dati chiara sia rilevante anche ai fini della attendibilità del calcolo di normalizzazione dei consumi, tramite il *Wkr*.

Il profilo aggiornato con il *Wkr* non sarà disponibile almeno (a seconda del reale avvio della nuova disciplina) fino a tutto il 2017. A partire dal calcolo di luglio 2018 (a.t. 2018-2019), in funzione delle letture disponibili si avranno pertanto consumi riferiti in parte a profili corretti ed in parte no (limitazione del contributo al contenimento del delta in-out, da considerare in eventuali successivi valutazioni su tale termine).

Un PdR per il quale esista la prima misura utile ma non l'ultima, deve essere trattato con la regola del comma 4.6, assumendo che *mis1* e *mis2*, non definiti nel documento, siano la prima e l'ultima misura utile e posto che il citato comma fa esplicitamente riferimento al caso di indisponibilità di lettura per "prima attivazione della fornitura"?

I casi di voltura o di subentro in corso d'anno sono da trattare secondo il comma 4.6, quindi assimilandole alle prime attivazioni?

Comma 4.4

Cosa sottintende la specificazione “effettive” per le misure da utilizzare: occorre considerare solo i PdR per i quali sono disponibili 365 valori giornalieri tutti effettivi? Se così fosse, come viene calcolato il CA per i PdR per i quali si hanno tutte le letture o parte di esse stimate ai sensi del TIVG o per i quali non siano disponibili 365 valori (si applica il comma 4.6)? Quale periodo occorre considerare per la selezione delle misure: l'anno a , un generico anno a per cui siano disponibili nel caso non ci fossero per l'anno a , in ultimo genericamente 365 giorni per cui si hanno tutte le letture disponibili?

Comma 4.7

Il CA rideterminato in base alla nuova misura pervenuta decorre dalla data della lettura o dall'inizio dell'anno termico? In quest'ultimo caso si intende che esso viene utilizzato per i periodi già trascorsi solo nell'ambito delle rielaborazioni effettuate successivamente alla rideterminazione che interessano tali periodi.

Non è specificato il flusso di scambio informativo dei CA aggiornati.

Inoltre, si ritiene opportuno che venga previsto un apposito flusso di rettifica del CA ricalcolato a seguito di rettifiche di misura utilizzate nel calcolo intercorse successivamente al calcolo stesso.

Articolo 9 – Aggregazione delle misure e profilazione

Comma 9.1 lettera b)

$Mis_{z+1, PdR}$

Nel caso al momento del calcolo sia disponibile una lettura validata del mese successivo a quello oggetto di bilanciamento, eventualmente non ancora notificata all'UdD, si deve utilizzare?

Poiché il documento definisce la $Mis_{z+1, PdR}$ come la prima misura successiva al giorno K , si chiede di chiarire se le eventuali letture disponibili del giorno K stesso, anche in presenza di una misura successiva, devono essere utilizzate?

Al quarto alinea in cui si descrivono i parametri dz e $dz+1$, l'Autorità prevede che “in mancanza di misure effettive si usano stime basate sulla stessa formula della successiva lettera c”, nella quale è specificato che la determinazione del prelievo è effettuata attraverso la semplice moltiplicazione del profilo di prelievo per il consumo annuo. Ciò significa pertanto che, “in assenza di misure effettive”, anche per i punti con misura mensile (senza dettaglio giornaliero) si applica, come regola di default, il

medesimo algoritmo previsto per i PdR con frequenza diversa dalla mensile o giornaliera (Y).

Ciò premesso, si richiede un chiarimento utile a inquadrare correttamente le fattispecie in cui applicare detta regola di default, ossia la corretta qualificazione delle misure “effettive” per le misure disponibili: in particolare, ricadono in tale qualifica solo i dati di misura raccolti e validati, o anche (eventualmente) le letture stimate ai sensi del TIVG (15 bis)?

Articolo 15 – Aggregazione delle misure

Comma 15.1 lettera b)

Nel caso la $mis_{z+1, PdR}$ non esista come devono essere calcolati i consumi dei giorni K (CA per profilo aggiornato in base al Wkr)?

Articolo 22 – Obblighi informativi per le imprese di distribuzione e per il SII

Articolo 22.1

Attualmente l’invio da parte di ciascuna impresa di distribuzione al SII delle informazioni relative a CA_{PdR} e profilo di prelievo standard di cui dall’articolo 22.1 prevede un file per ciascun UdD comprensivo dei PdR nella titolarità del medesimo utente.

Essendo il CA_{PdR} e il profilo di prelievo standard informazioni associate al singolo PDR si ritiene utile al fine di razionalizzare le comunicazioni che l’invio di cui all’articolo 22.1 venga previsto con un unico file per ciascuna impresa di distribuzione contenente i dati PdR – CA_{PdR} – profilo di prelievo; la messa a disposizione dei dati di competenza di ciascun UdD spetta poi al SII, così come previsto all’articolo 22.1bis.

Articolo 22.2

L’assegnazione del profilo di prelievo standard per uso civile è basato, ai sensi dell’articolo 7.2, sul CA_{PdR} assegnato annualmente. E’ data altresì facoltà ai titolari dei PdR ad uso civile di poter dichiarare un utilizzo diverso per tramite di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da inviare al proprio UdD (articolo 7.3).

Nella assegnazione annuale dei profili di prelievo l’impresa di distribuzione tiene conto delle dichiarazioni pervenute entro il 10 giugno, con validità per il nuovo anno termico.

Il precedente termine del 10 agosto faceva sì che una dichiarazione valida per il nuovo anno termico venisse inviata successivamente alla comunicazione di cui all’articolo 22.1, pertanto erano previste delle tempistiche di aggiornamento della suddetta comunicazione all’articolo



22.2. Ora tale articolo decade in quanto tutte le dichiarazioni da considerare per il nuovo anno termico sono quelle inviate entro il 10 giugno e quindi già ricomprese in toto nella comunicazione di cui all'articolo 22.1.